

# Relazione della III Commissione permanente

ATTIVITÀ PRODUTTIVE; PROBLEMI DEL LAVORO; EMIGRAZIONE; AGRICOLTURA E FORESTE;  
COOPERAZIONE; INDUSTRIA; ARTIGIANATO; COMMERCIO;  
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA; ACQUE MINERALI E TERMALI; FORMAZIONE PROFESSIONALE; CACCIA E PESCA

*(Seduta del 17 ottobre 2012)*

Relatore di maggioranza: GINO TRAVERSINI  
Relatore di minoranza: RAFFAELE BUCCIARELLI

## sulla proposta di legge n. 214

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 18 giugno 2012*

DISPOSIZIONI REGIONALI IN MATERIA DI APICOLTURA

**RELAZIONE ORALE**

**Testo proposto****Art. 1**  
(Finalità)

1. La presente legge riconosce l'apicoltura quale attività indispensabile per la salvaguardia della biodiversità e per lo sviluppo delle produzioni agricole, tutela l'ape italiana e le popolazioni autoctone del territorio regionale e promuove l'attività apistica ai sensi della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura).

2. L'apicoltura è produzione primaria ai sensi del regolamento (CE) 29 aprile 2004, n. 852 (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari).

**Art. 2**

(Valorizzazione del miele e prodotti dell'alveare)

1. Per le finalità di cui alla presente legge e nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 14 gennaio 1997, n. 9 (Istituzione dell'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche "ASSAM". Soppressione dell'Ente di Sviluppo Agricolo delle Marche "ESAM". Istituzione della consulta economica e della programmazione nel settore agroalimentare "CEPA"), l'Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) svolge le seguenti attività:

- a) consulenza tecnica;
- b) analisi chimiche, fisiche e melissopalinoologiche del miele e dei prodotti dell'alveare sul territorio regionale;
- c) diffusione di conoscenze scientifiche e indagini sulla qualità del miele e dei prodotti dell'alveare;
- d) realizzazione di pubblicazioni scientifiche di settore;
- e) aggiornamento tecnico dei tecnici apistici e degli apicoltori;
- f) promozione del miele marchigiano e dei prodotti dell'alveare.

**Art. 3**

(Organismi associativi tra apicoltori)

1. La Giunta regionale individua gli organismi associativi maggiormente rappresentativi, senza scopo di lucro, degli apicoltori regolarmente iscritti all'anagrafe apistica di cui all'articolo 6, operanti nel territorio regionale e con sede nella regione.

**Testo modificato dalla Commissione****Art. 1**  
(Finalità)

1. **Con** la presente legge **la Regione** riconosce l'apicoltura quale attività indispensabile **fondamentale** per la salvaguardia della biodiversità e per lo sviluppo delle produzioni agricole, tutela l'ape italiana e le popolazioni autoctone del territorio regionale e promuove l'attività apistica ai sensi della legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura).

2. **Per le finalità di cui al comma 1 la Regione promuove l'inserimento di specie di interesse apistico nei provvedimenti regionali che prevedono interventi di messa a dimora delle essenze arboree.**

**Art. 2**

(Valorizzazione del miele e prodotti dell'alveare)

1. *Identico*

- a) consulenza **e assistenza** tecnica;
- b) analisi chimiche, fisiche, **sensoriali** e melissopalinoologiche del miele e dei prodotti dell'alveare sul territorio regionale;
- c) *identica*
- d) *identica*
- e) aggiornamento tecnico ~~dei tecnici apistici e~~ degli apicoltori;
- f) *identica*

**Art. 3**

(Organismi associativi tra apicoltori)

1. La Giunta regionale individua gli organismi associativi maggiormente rappresentativi, ~~senza scopo di lucro,~~ degli apicoltori regolarmente iscritti all'anagrafe apistica di cui all'articolo 6, operanti nel territorio regionale e con sede nella regione.

2. Gli organismi di cui al comma 1 possono svolgere, anche in collaborazione con gli enti pubblici, attività di informazione, formazione, divulgazione e assistenza tecnica nell'ambito dei programmi regionali, statali e comunitari per il settore apistico, nonché ogni altra iniziativa volta alla valorizzazione e alla tutela dell'apicoltura e dei suoi prodotti.

3. Gli organismi associativi di cui al comma 1 possono collaborare con le competenti strutture regionali in materia di agricoltura e veterinaria ai fini della corretta applicazione delle disposizioni del settore.

#### Art. 4

(Commissione apistica regionale)

1. E' istituita la Commissione apistica regionale.

2. La Commissione è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è composta da:

a) il dirigente della struttura regionale competente in materia di agricoltura o suo delegato, con funzioni di presidente;

b) un rappresentante delle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

c) un tecnico apistico designato dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello regionale di cui all'articolo 3;

d) un medico veterinario dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche di cui alla legge regionale 3 marzo 1997, n. 20 (Norme per l'organizzazione e la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Umbria e delle Marche);

e) un rappresentante della struttura regionale competente in materia di veterinaria e sicurezza alimentare;

f) un medico veterinario dell'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR);

g) un rappresentante dell'ASSAM;

h) un esperto del settore, nominato dalla Giunta regionale.

3. La Commissione esprime pareri e proposte su iniziative, interventi e studi relativi alle finalità della presente legge. La Commissione esprime altresì proposte in merito ai piani di profilassi e agli interventi sanitari sugli alveari.

4. La Commissione si riunisce almeno due volte l'anno e ogni volta che ne facciano richiesta almeno quattro componenti.

2. Gli organismi di cui al comma 1 possono svolgere, anche in collaborazione con gli enti pubblici, attività di informazione, formazione, divulgazione e assistenza tecnica nell'ambito dei programmi regionali, statali ed ~~comunitari~~ **europei** per il settore apistico, nonché ogni altra iniziativa volta alla valorizzazione e alla tutela dell'apicoltura e dei suoi prodotti.

3. *Identico*

#### Art. 4

(Commissione apistica regionale)

1. *Identico*

2. *Identico*

a) *identica*

**abis) il dirigente della struttura regionale competente in materia di veterinaria e sicurezza alimentare o suo delegato;**

b) un rappresentante **designato congiuntamente** ~~dalle~~ dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

c) **un apicoltore designato da ogni organismo associativo di cui all'articolo 3;**

d) *identica*

e) *soppressa*

f) *identica*

g) *identica*

h) un esperto del settore, ~~nominato dalla Giunta regionale~~ **designato congiuntamente dalle Università marchigiane.**

3. *Identico*

4. *Soppresso*

5. La Commissione dura in carica tre anni e la partecipazione alle sedute è a titolo gratuito.

**Art. 5**  
(*Tecnici apistici*)

1. È istituito presso la Giunta regionale il registro dei tecnici apistici.

2. I tecnici apistici di cui al comma 1 possono collaborare con gli organismi associativi di cui all'articolo 3 e con il servizio competente in materia veterinaria dell'ASUR, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 5.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di iscrizione nel registro di cui al comma 1.

**Art. 6**  
(*Anagrafe apistica*)

1. Ai fini della profilassi e del controllo sanitario è fatto obbligo a chiunque detenga apiari e alveari di farne denuncia alla struttura competente in materia di veterinaria dell'ASUR ai sensi della vigente normativa statale, specificando la collocazione e il numero di alveari.

2. La struttura competente in materia di veterinaria dell'ASUR procede alla registrazione della denuncia secondo quanto stabilito dalla normativa statale. Ogni apiario denunciato è:

- a) identificato individualmente con il Codice aziendale costituito dal Codice ISTAT del Comune, dalla sigla della Provincia e dal numero progressivo;
- b) registrato nella Banca dati regionale tramite utilizzo del sistema informativo georeferenziato.

3. La denuncia di cui al comma 1 può essere presentata dagli apicoltori anche tramite gli organismi associativi di cui all'articolo 3.

4. Presso ogni apiario è apposto un cartello identificativo le cui caratteristiche sono definite dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. I trasgressori all'obbligo di denuncia non beneficiano degli incentivi previsti per gli interventi nel settore.

**Art. 7**  
(*Autoconsumo*)

1. Rientra nell'autoconsumo la detenzione di un massimo di dieci alveari per apicoltore.

5. La Commissione dura in carica tre anni e la partecipazione alle sedute è a titolo gratuito. **La Giunta regionale delibera la costituzione della Commissione sulla base dei due terzi delle designazioni di cui alle lettere b), c), d), f), g) ed h) del comma 2.**

**Art. 5**  
(*Tecnici apistici*)

*Soppresso*

**Art. 6**  
(*Anagrafe apistica*)

1. *Identico*

2. *Identico*

a) *identica*

b) registrato nella Banca dati regionale ~~tramite utilizzo del sistema informativo~~ **georeferenziato previa georeferenziazione.**

3. *Identico*

4. *Identico*

5. *Identico*

**Art. 7**  
(*Autoconsumo*)

*Identico*

2. All'atto della denuncia di cui all'articolo 6 l'apicoltore dichiara se l'attività è condotta ai fini dell'autoconsumo o della commercializzazione dei prodotti dell'alveare.

#### Art. 8

(Controllo sanitario degli apiari)

1. La Giunta regionale approva norme tecniche di profilassi, di lotta sanitaria e di prevenzione a tutela dell'apicoltura, nonché norme sanitarie sulla produzione del miele e degli altri prodotti dell'alveare.

2. Il servizio di vigilanza sullo stato sanitario degli apiari è affidato alla struttura competente in materia veterinaria dell'ASUR, tenuto conto dell'evoluzione epidemiologica delle patologie nel territorio regionale e nazionale. Per le attività di cui al presente articolo l'ASUR si avvale della collaborazione dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche.

3. Al fine di accertare la pericolosità in relazione al rischio di diffusione di patologie, gli apiari abbandonati o non denunciati sono soggetti a ispezione da parte del personale della struttura competente in materia di veterinaria dell'ASUR.

4. Qualora sussista tale pericolosità, gli apiari sono distrutti dal legittimo proprietario se identificabile. Se il soggetto sopra individuato non provvede, il Comune di competenza agisce in via sostitutiva, salvo possibilità di rivalsa sull'interessato. Le arnie vuote e qualsiasi altro materiale apistico abbandonato sono soggetti a distruzione.

5. Per le operazioni di risanamento, per attività di carattere sanitario e per interventi finalizzati al miglioramento delle produzioni, il servizio competente in materia veterinaria dell'ASUR può avvalersi della collaborazione degli organismi associativi di cui all'articolo 3 e dei tecnici apistici di cui all'articolo 5.

#### Art. 9

(Uso di fitofarmaci)

1. Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi tossici per le api su vegetazione spontanea, su colture erbacee, arboree e ornamentali. I trattamenti fitosanitari sono altresì vietati in presenza di fioritura delle vegetazioni sottostanti le coltiva-

#### Art. 8

(Controllo sanitario degli apiari)

1. **Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge** la Giunta regionale ~~approva,~~ **adotta con regolamento le** norme tecniche di profilassi, di lotta sanitaria e di prevenzione a tutela dell'apicoltura, **anche per quanto riguarda gli apiari nomadi,** nonché le norme sanitarie sulla produzione del miele e degli altri prodotti dell'alveare.

2. *Identico*

3. Al fine di accertare la pericolosità in relazione al rischio di diffusione di patologie, gli apiari abbandonati o non denunciati sono soggetti a ispezione da parte del personale della struttura competente in materia di veterinaria dell'ASUR **che può avvalersi della collaborazione degli organismi associativi di cui all'articolo 3.**

4. *Identico*

5. Per le operazioni di risanamento, per attività di carattere sanitario e per interventi finalizzati al miglioramento delle produzioni, il servizio competente in materia veterinaria dell'ASUR può avvalersi della collaborazione degli organismi associativi di cui all'articolo 3 ~~e dei tecnici apistici di cui all'articolo 5.~~

#### Art. 9

(Uso di fitofarmaci)

1. Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari ed erbicidi ~~tossici per le api~~ su vegetazione spontanea, su colture erbacee, arboree e ornamentali. I trattamenti fitosanitari sono altresì vietati in presenza di fioritura delle vegetazioni sottostanti le coltiva-

zioni. In tale caso il trattamento può essere eseguito solo se è stata preventivamente effettuata la trinciatura o lo sfalcio di tali vegetazioni con asportazione totale delle loro masse, o nel caso in cui i fiori di tali essenze risultano completamente essiccati in modo da non attirare più le api.

2. Ogni moria di api deve essere tempestivamente segnalata alla struttura competente in materia veterinaria dell'ASUR, al fine di espletare le indagini e gli accertamenti necessari a individuare le cause.

3. La Giunta regionale entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalità di denuncia e di accertamento delle morie da apicidi. Con il medesimo atto la Giunta regionale può altresì prescrivere l'impiego, anche fuori dal periodo di fioritura, di tecniche dirette a prevenire i danni causati dai trattamenti alle api e agli altri insetti pronubi.

4. Eventuali deroghe a quanto disposto dal comma 1 possono essere autorizzate dalla Giunta regionale in casi di estrema necessità, accertati dalla struttura competente in materia fitosanitaria regionale.

#### **Art. 10**

*(Norme di sicurezza e distanza degli apiari)*

1. Le distanze degli apiari sono disciplinate dall'articolo 896 bis del codice civile.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 del regio decreto legge 23 ottobre 1925, n. 2079 (Provvedimenti per la difesa dell'apicoltura), in caso di nuovi impianti, la distanza in metri lineari tra apiari di proprietari diversi deve essere almeno pari al numero degli alveari presenti nei due apiari moltiplicato per dieci.

#### **Art. 11**

*(Spostamento degli alveari e disciplina del nomadismo)*

1. Gli apicoltori che intendono spostare al di fuori delle proprie aziende e all'interno del territorio regionale i nuclei e famiglie di api danno comunicazione dello spostamento alla struttura competente in materia di veterinaria dell'ASUR, almeno quarantotto ore prima ai fini dell'aggiornamento dell'anagrafe di cui all'articolo 6.

2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene:

- a) i dati del proprietario, compreso indirizzo e codice aziendale;
- b) la tipologia, la quantità e gli eventuali contrassegni di riconoscimento del materiale movimentato;

zioni. In tale caso il trattamento può essere eseguito solo se è stata preventivamente effettuata la trinciatura o lo sfalcio di tali vegetazioni con asportazione totale delle loro masse, o nel caso in cui i fiori di tali essenze risultano completamente essiccati in modo da non attirare più le api.

2. *Identico*

3. *Identico*

4. *Soppresso*

#### **Art. 10**

*(Norme di sicurezza e distanza degli apiari)*

1. *Identico*

**2. Al fine di ottimizzare le risorse nettariifere gli apiari composti da almeno cinquanta alveari sono posti ad una distanza minima di duecento metri l'uno dall'altro.**

#### **Art. 11**

*(Spostamento degli alveari e Disciplina del nomadismo)*

**1. Chiunque intende praticare il nomadismo con più di dieci alveari nel territorio della regione deve farne richiesta mediante apposita comunicazione scritta, con preavviso non inferiore a quindici giorni prima dello spostamento, alla competente struttura veterinaria dell'ASUR.**

**2. La comunicazione di cui al comma 1 contiene i dati del proprietario e il codice identificativo, la destinazione e i motivi della movimentazione.**

- c) il motivo della movimentazione;
- d) la destinazione;
- e) l'attestazione sanitaria, se necessaria;
- f) la data e la firma del proprietario.

**3.** Gli apicoltori provenienti da altre regioni che intendono installare uno o più apiari nomadi nel territorio regionale, oltre alla comunicazione di cui al comma 1, richiedono apposita autorizzazione alla struttura regionale competente in materia di agricoltura.

**4.** Decorsi dieci giorni dalla richiesta senza che sia intervenuto il diniego da parte della struttura regionale competente in materia di agricoltura, l'autorizzazione si intende rilasciata.

**5.** La Giunta regionale stabilisce le modalità e i criteri per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 4 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### **Art. 12** (Sanzioni)

**1.** L'omissione dell'obbligo di denuncia di cui all'articolo 6, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 500,00 euro.

**2.** L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4, riguardanti l'identificazione dell'apicoltore, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 500,00 euro.

**3.** L'inosservanza del divieto di cui all'articolo 9, comma 1 o delle prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 300,00 euro a 3.000,00 euro.

**4.** L'omissione della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 500,00 euro e rimozione immediata dell'apiario non in regola.

**5.** L'omissione della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 3, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro e rimozione immediata dell'apiario non in regola.

**6.** Per le violazioni alle disposizioni di cui alla presente legge non altrimenti sanzionate si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 500,00 euro.

**3. La struttura regionale competente in materia di agricoltura verifica la richiesta relativa alla pratica del nomadismo, tenendo conto delle potenzialità nettarifere del territorio di destinazione e dei diritti acquisiti dagli apicoltori che impostano abitualmente l'attività produttiva con postazioni nomadi o stanziali.**

**4. Decorsi quindici giorni dal ricevimento della richiesta senza che sia intervenuto un diniego espresso, lo spostamento può essere effettuato.**

**5. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce le modalità per la presentazione della comunicazione di cui al comma 1 e gli adempimenti conseguenti.**

#### **Art. 12** (Sanzioni)

**1. Identico**

**2. Identico**

**3. Identico**

**4. L'omissione della comunicazione di cui all'articolo 11, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da ~~150,00~~ **500,00** euro a ~~500,00~~ **5.000,00** euro e con rimozione immediata dell'apiario non in regola.**

**5. Il mancato rispetto del diniego di cui all'articolo 11, comma 4 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 5.000,00 euro e rimozione immediata dell'apiario.**

**6. Identico**

**Art. 13**  
(Vigilanza)

1. Ferma restando la competenza dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti, le funzioni di vigilanza e controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dall'ASUR.

2. Le sanzioni amministrative sono irrogate e introitate dall'ASUR. Al relativo procedimento si applicano le disposizioni della legge regionale 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e delega per l'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

3. I proventi delle sanzioni sono utilizzati per le finalità di cui alla presente legge.

**Art. 13**  
(Vigilanza)

*Identico*